



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno 2021 addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella sala Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

Nominativo		Presenti
<i>Santucciu Andrea</i>	Sindaco	<i>Presente</i>
<i>Corrias Luca</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Pala Fabrizio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Sollai Doriano</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Urracci Antonio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Zedda Raffaele</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Dessì Fabio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Piccioni Alessandro</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Murgia Efsio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Cau Sergio</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Murgia Andrea</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Curreli Valentina</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Basciu Gabriele</i>	Consigliere	<i>Presente</i>

Totale Presenti 9 Totale Assenti 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Felicina Deplano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Santucciu Andrea**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio comunale riunitosi in modalità mista, con la presenza in sede del Sindaco dott. Andrea Santucciu, del Segretario comunale e di n. 7 Consiglieri comunali, in modalità telematica tramite la piattaforma *Whatsapp* con il Consigliere comunale Fabrizio Pala, in osservanza delle disposizioni normative adottate per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. Il Segretario comunale certifica di essersi accertato dell'identità del Consigliere che ha partecipato in videochiamata.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, redatta dal Responsabile del Servizio Economico finanziario.

ACQUISITI sulla predetta proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio Dr.ssa Manola Musiu, ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs 267/2000, ss.mm.ii..

ESPONE il Sindaco che evidenzia la linearità della proposta di deliberazione di cui in oggetto con la politica che ha caratterizzato l'attuale Amministrazione Comunale, ovvero, di mantenere invariata la pressione fiscale al fine di non appesantire la situazione dei contribuenti.

VISTI:

- la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);
- la L. n. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- la L. n. 232/2016 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” (c.d. Legge di bilancio 2017);
- L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, con L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, al 31.01.2021. Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, si è provveduto a differire ulteriormente tale termine al 31.03.2021, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, T.U.E.L. sino a tale data;
- il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, è stato ulteriormente differito suddetto termine al 30 aprile 2021.

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dalla L. n. 160/2019.

VISTA la Delibera Consiliare n.39 del 30/07/2020 con la quale si approvavano le aliquote IMU anno 2020.

DATO ATTO che l'art. 1 della L. n. 160/2019:

- al comma 744 conferma che “è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;
- al successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che al comma 740 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 “il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere c) e d) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”.

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
4. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta, tra gli altri, “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”.

EVIDENZIATO che il Comune di Marrubiu rientra nella classificazione della sopracitata Circolare del Ministero delle finanze.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della Legge 178/2020 comma 48 sono state attuate delle novità, più precisamente:

- a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, *i cosiddetti pensionati AIRE*, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n.160/2019 è applicata nella misura della metà, ossia al 50%;
- inoltre in considerazione degli effetti connessi all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 relativa ai seguenti immobili:
 - immobili adibiti a stabilimenti balneare marittimi, lacuali e fluaviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - immobili rientrati nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che prevede la possibilità di detrazione di euro 200 “rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione” per le abitazioni di cui al comma 748, nonché prevede, se l'abitazione è adibita ad abitazione principale da più soggetti che la stessa detrazione spetta in proporzione alla quota “per la quale la destinazione medesima si verifica”. La medesima detrazione è prevista anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, “l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria”;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, “è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.

VISTO l'art. 106 del d.l. 34/2020, modificato dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, legge di conversione del d.l. 34/2020, legge di conversione del D.L.34/2020, che prevede che “limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO:

- di dover stabilire le aliquote della Nuova Imu per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019;
- necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.

RILEVATO peraltro che il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, ad oggi, non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020.

SI STABILISCE quanto segue:

- Esenzione per le abitazioni principali cat. A e le relative pertinenze C2, C6, C7;

- Aliquota 0,5% per le abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso e relative pertinenze con detrazione di euro 200,00;
- Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota 0,76% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- Aliquota 0,86% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, per i contribuenti AIRE anche se pensionati nei paesi di residenza e in possesso di un'unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, verseranno l'IMU come altri immobili e al 50% come stabilito dal comma 48 Legge 178/2020 comma 48;
- Esenzione per i terreni agricoli, in quanto comune montano;
- Aliquota 0,86% per le aree fabbricabili;
- Aliquota 0,46%; per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado:
- Aliquota 0,46%: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica e detrazione di euro 200;
- Esenzione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Aliquota 0,86% per i contribuenti pensionati AIRE che a partire dal 2020 perdono il beneficio dell'esenzione e gli immobili posseduti nel territorio italiano vengono considerati "altri immobili". Dall'anno 2021 i pensionati AIRE secondo il comma 48 L.178/2020, dovranno versare la propria quota IMU al 50%.
- Aliquota 0,60 %Per le unità immobiliari appartenenti alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs. n.460 del 1997, a condizione che siano destinate al loro scopo istituzionale e non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- il nuovo Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio n.18 del 07/05/2020.

RITENUTO di poter procedere in merito.

CON votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote, le esenzioni e le riduzioni di imposta richiamate in premessa.
- 2) DI APPROVARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:
 - Esenzione per le abitazioni principali cat. A e le relative pertinenze C2 ,C6, C7;
 - Aliquota 0,5% per le abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso e relative pertinenze con detrazione di euro 200,00;
 - Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - Aliquota 0,76% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
 - Aliquota 0,86% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tra cui i

contribuenti AIRE anche se pensionati nei paesi di residenza e in possesso di un'unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, verseranno come altri immobili l'IMU al 50% come stabilito dal comma 48 Legge 178/2020 comma 48;

- Esenzione per i terreni agricoli, in quanto comune montano;
- Aliquota 0,86% per le aree fabbricabili;
- Aliquota 0,46%; per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- Aliquota 0,46%: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con detrazione di euro 200;
- Esenzione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020, 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Aliquota 0,60 % Per le unità immobiliari appartenenti alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs. n.460 del 1997, a condizione che siano destinate al loro scopo istituzionale e non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali.

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni alla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata e unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L gs 267/2000. -----



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi - Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi - Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Musiu Manola

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Musiu Manola



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

F.to Santucci Andrea

Il Segretario

F.to Dott.ssa Felicina Deplano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno **04/05/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu (art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).

Contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 4634 in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Marrubiu, li 04/05/2021

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Felicina Deplano**

Copia Conforme all'Originale per uso amministrativo

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Felicina Deplano**